

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 2697/2000 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2000

relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista, in particolare, la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 1887/2000<sup>(2)</sup> e qui di seguito denominata «la direttiva», in particolare gli articoli 3, 9 e 9 I,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 9 E, paragrafo 1, e 9 I, paragrafo 1, della direttiva prevedono che possa essere concessa un'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi o di nuove utilizzazioni di additivi per un determinato periodo.
- (2) L'articolo 4 della direttiva definisce la procedura per tale autorizzazione.
- (3) Gli articoli 9 E, paragrafi 2 e 3, e 9 I, paragrafo 1, della direttiva stabiliscono che la durata delle autorizzazioni provvisorie non possa essere superiore a quattro o cinque anni, tenuto conto della data della prima autorizzazione provvisoria. Se quest'ultima è stata concessa prima del 1° aprile 1998, la sua durata non può superare i cinque anni. Se invece è stata concessa dopo il 1° aprile 1998, la sua durata non può superare i quattro anni.
- (4) La prima autorizzazione provvisoria è concessa entro il 30 settembre dell'anno in corso o dell'anno successivo, e può poi essere prorogata ogni anno di un anno. Nel suo ultimo anno di validità, l'autorizzazione provvisoria può essere prorogata solo fino al giorno del quarto anno, o del quinto a seconda dei casi, corrispondente a quello in cui l'autorizzazione provvisoria è stata concessa per la prima volta.

- (5) Le autorizzazioni provvisorie attuali di molti additivi scadono il 30 settembre, ed è opportuno prorogarle di un anno fino al quarto o quinto anniversario, a seconda dei casi, della prima autorizzazione provvisoria, in modo che la data necessaria per un'autorizzazione di dieci anni o illimitata possa essere raggiunta (a seconda della natura dell'additivo in questione).
- (6) La proroga del periodo in cui valgono le autorizzazioni provvisorie dev'essere considerata un mero provvedimento amministrativo, che non implica una nuova valutazione degli additivi interessati.
- (7) Le autorizzazioni provvisorie concesse ai sensi del presente regolamento durano un periodo specifico, fatta salva la possibilità di ritirarle in qualunque momento, ai sensi degli articoli 9 M e 11 della direttiva. In particolare, le autorizzazioni per l'uso di antibiotici in qualità di additivi negli alimenti per animali sono attualmente sottoposte a riesame alla luce del fatto che il Regno di Svezia ne ha proibito l'uso sul proprio territorio sulla base dell'articolo 11 della direttiva, nonché in considerazione del parere del comitato scientifico direttivo sulla resistenza antimicrobica del 28 maggio 1999. La Commissione sta inoltre esaminando la questione più generale dell'uso di antibiotici come additivi negli alimenti per animali.
- (8) Alla luce dei dati presentati secondo opportuna procedura ed esaminati dagli Stati membri, sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione provvisoria, ai sensi delle norme di cui all'allegato, di nuovi usi degli additivi E 102 Tartrazina, E 110 Giallo tramonto FCF, E 131 Blu patentato V ed E 141 Complessi ramifici della clorofilla, appartenenti alla categoria dei «Coloranti, ivi compresi pigmenti».
- (9) In base ai dati presentati secondo la procedura ed esaminati dagli Stati membri, sono soddisfatte le condizioni per una nuova presentazione fisica, ai sensi delle norme di cui all'allegato, dei preparati enzimatici n. 7 e n. 8 precedentemente autorizzati in via provvisoria.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 227 del 7.9.2000, pag. 13.